



Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo

A.G. 226

12 gennaio 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo
Atto del Governo:	226
Titolo:	Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo
Norma di riferimento:	articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86
Relazione tecnica (RT):	presente

Finalità

Il provvedimento ha ad oggetto uno schema di decreto legislativo recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

L'art. 6 della legge n. 86/2019 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. Nella RT allegata alla legge n. 86/2019 (A.C. 1603-bis) si afferma che dall'attuazione della delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articoli 1-16: viene delineato l'oggetto del presente decreto specificando che esso provvede a dettare norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo (articolo 1) e si forniscono le definizioni (articolo 2). Si riportano le definizioni di Agente sportivo con le relative funzioni, facendo salve le competenze degli avvocati iscritti a un albo circondariale in materia di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale dei lavoratori sportivi, delle società e delle associazioni sportive (articolo 3). Per l'accesso alla professione si prevede l'istituzione presso il CONI del Registro	La relazione tecnica afferma che gli articoli 2 e 3 non comportano nuovi e/o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli articoli dal 4 al 12 contengono disposizioni che rivestono carattere meramente ordinamentale e, in quanto tali, non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica. Il funzionamento del Registro e della Commissione per gli agenti sportivi non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto già istituito presso il CONI dall'articolo 1, comma 373, della legge n. 205/2017, con oneri a carico del relativo bilancio. Dal bilancio consuntivo 2019 del CONI

nazionale degli agenti sportivi cui si iscrive l'agente sportivo per lo svolgimento della professione, dopo il superamento di un esame di abilitazione. Il procedimento per l'iscrizione al registro così come la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici è disciplinato con il decreto previsto all'art. 12 (art. 4).

Sono dettate, quindi, le disposizioni relative al contratto di mandato sportivo, per cui è prevista l'istituzione del registro dei contratti di mandato sportivo presso ciascuna federazione sportiva nazionale (art. 5). Inoltre, si riportano le norme relative all'incompatibilità e al conflitto d'interessi (art. 6), agli obblighi nell'esercizio dell'attività (art. 7), al compenso degli agenti (art. 8), alle società di agenti sportivi (art. 9), alla tutela dei minori (art. 10), come al regime disciplinare e alle sanzioni (art. 11). Si prevede l'adozione di norme di attuazione e integrazione alle disposizioni del presente decreto, nonché del Codice etico degli agenti sportivi (art. 12).

Viene prevista una clausola di invarianza finanziaria per cui dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 13). Si prevedono, quindi, norme transitorie relative all'applicazione del DPCM 23 marzo 2018 in materia di agente sportivo e alla validità dei titoli abilitativi all'esercizio della professione rilasciati prima del 31 marzo 2015 o rilasciati ai sensi del dell'articolo 1, comma 373 della legge n. 205/2017 (Bilancio per il 2018) relativa all'istituzione del Registro Nazionale degli Agenti Sportivi (articolo 14), della cui disposizione si prevede l'abrogazione (articolo 15).

si evince che alle spese di funzionamento, pari a euro 12.000, si fa fronte con gli stanziamenti ordinari. Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, per la valutazione della prova generale, è istituita annualmente una Commissione esaminatrice formata da almeno tre membri nominati dalla Giunta nazionale del CONI, tra i quali obbligatoriamente: a) un rappresentante del CONI, con il ruolo di Presidente; b) un rappresentante delle federazioni sportive nazionali professionistiche; c) un esperto in materie giuridiche selezionato tra docenti universitari, avvocati iscritti all'albo forense da almeno cinque anni e magistrati. Il CONI organizza annualmente due sessioni di prova generale, che, fatti salvi casi eccezionali, si concludono entro la fine dei mesi di aprile e ottobre e ha ad oggetto una verifica, scritta e/o orale. Pertanto la Commissione si riunisce, salvo casi straordinari, e a seconda del numero di ammessi all'esame orale, ragionevolmente sei volte l'anno. I componenti della suddetta Commissione operano tutti a titolo gratuito.

Agli oneri connessi alla gestione del "Registro dei contratti di mandato sportivo" di cui all'articolo 5, comma 8, si fa fronte con le risorse ordinarie destinate annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali. Per l'istituzione e la gestione del Registro dei contratti di mandato, le Federazioni sportive nazionali possono applicare una o più unità di personale interno in ragione del connesso volume di attività. I relativi oneri non possono dunque che gravare sulle risorse ordinarie destinate già destinate alle Federazioni medesime.

Infine, la RT afferma che l'applicazione delle norme transitorie (articolo 14), così come le norme che si rende necessario abrogare per effetto delle nuove disposizioni (articolo 15) non pongono oneri a carico delle finanze pubbliche.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del tenore ordinamentale delle norme in esame, che non prevedono nuovi compiti per le amministrazioni pubbliche coinvolte e sono assistite da una clausola di invarianza. In particolare, si prende atto dei chiarimenti contenuti nella RT riguardo:

- il funzionamento del Registro e della Commissione per gli agenti sportivi, che secondo la RT non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto già istituito presso il CONI dall'articolo 1, comma 373, della Legge n. 205/2017 (Bilancio per il 2018).

La norma qui richiamata ha istituito presso il CONI, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250,00 euro chi, incaricato formalmente, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di siffatta prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. La relazione tecnica allegata alla legge n. 205/2017 (AC 4768 – XVII leg.) ha affermato che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto

l'istituzione presso il CONI del "Registro Nazionale degli Agenti Sportivi" avviene nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente; inoltre, dal punto di vista del gettito fiscale, la RT, prudenzialmente, non aveva ascrivito effetti finanziari, che in ogni caso sarebbero positivi;

- il funzionamento della Commissione esaminatrice e il fatto che i componenti della suddetta Commissione operino tutti a titolo gratuito;
- gli oneri connessi alla gestione del "Registro dei contratti di mandato sportivo" di cui all'articolo 5, comma 8, ai quali si fa fronte, in base alla RT, con le risorse ordinarie destinate annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 13, comma 1, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso delle disposizioni introdotte dallo schema di decreto legislativo in esame, stabilendo che dall'attuazione del medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.